



## Università degli Studi di Bari

Decreto Rettorale n. 13659

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA – PROFESSORE ORDINARIO – PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO

### IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 10.01.1957 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 03.05.1957, n. 686;
- VISTA la Legge 18.03.1958, n. 311;
- VISTA la Legge 21.02.1980, n. 28;
- VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 22.04.1987, n. 158;
- VISTA la Legge 23.08.1988, n. 370;
- VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
- VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;
- VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed in particolare l'art. 37;
- VISTO il D.P.R. 25.01.1994, n. 130;
- VISTO il D.P.C.M. del 07.02.1994, n.174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
- VISTA la Legge 27.12.1997, n. 449;
- VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210;
- VISTO il D.L. 17.06.1999, n. 178 convertito in Legge 30.07.1999, n. 256;
- VISTA la Legge 19.10.1999, n. 370;
- VISTO il D.P.R. 23.03.2000, n. 117;
- VISTI i DD.MM. 04.10.2000, 09.01.2001, 01.02.2001, 15.05.2002 e 02.09.2002 con i quali sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il D.R. n. 895 del 23.01.2001 con il quale questa Università ha emanato il Regolamento recante le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.P.R. 23. marzo 2000, n. 117;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.11.2002;

VISTO	il D.R. n. 11268 del 24.12.2002;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
VISTA	la legge 24.12.2003, n. 350, in particolare l'art. 3 – comma 53 -;
VISTA	la delibera con la quale il Senato Accademico di questa Università, nella seduta del 21 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura, tra gli altri, del succitato posto di professore ordinario;
VISTA	la delibera con la quale il Consiglio d'Amministrazione di questa Università, nella seduta del 29 dicembre 2004, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole all'emissione del presente bando ;
CONSIDERATO	che è stato rispettato il limite previsto dall'art. 51, comma 4, della citata legge 27.12.1997, n. 449;
CONSIDERATO	che lo Statuto di questa Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;

## D E C R E T A

### Art. 1

#### *Posti a concorso*

1. E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia – professore ordinario - presso la Facoltà di Economia di questa Università per il settore scientifico-disciplinare IUS/10: Diritto amministrativo

### Art. 2

#### *Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa*

1. La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

2. Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- d) i professori universitari di prima fascia dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori affini a quello per il quale è indetta la procedura. A tal fine saranno applicati i criteri di affinità di cui all'allegato D del D.M. 04.10.2000;
- e) coloro che abbiano già presentato alle università complessivamente cinque o più domande di partecipazione a valutazioni comparative relative a bandi i cui termini di scadenza siano compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 (art. 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 ).

3. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

### Art. 3

#### *Domanda di ammissione, termini e modalità*

1. Per la partecipazione alla valutazione comparativa, il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all'unito allegato A (fornito anche per via telematica al seguente URL: <http://www.area-pers-doc-uniba.it> ), intestata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari. La domanda potrà essere consegnata a mano presso il Settore I Protocollo del Servizio Archivistico di questa Amministrazione - Palazzo Ateneo, Via Nicolai, 2 Bari, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Amministrativa di questa Università, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" -.

2. La domanda si considera prodotta in tempo utile, anche se pervenuta oltre il termine di scadenza, purché spedita, con la modalità sopra specificata, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Il candidato potrà compilare la domanda anche per via telematica, inserendo i propri dati nell'apposito modulo redatto in conformità all'allegato A, fornito al seguente URL: <http://www.area-pers-doc-uniba.it>. Effettuata la compilazione e l'invio per via telematica della domanda, il candidato dovrà stamparne una copia cartacea, sottoscriverla ed inviarla nei tempi e secondo le modalità già descritte al comma 1 del presente articolo.

4. La compilazione e l'invio per via telematica della domanda non valgono in alcun modo a sanare il mancato o ritardato invio della copia cartacea della stessa.

5. I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

6. La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

7. Sarà cura del candidato, indicare espressamente sul plico consegnato o spedito a questa Amministrazione, la qualifica del posto per cui concorre, la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare cui la stessa si riferisce, nonché il proprio nome, cognome e indirizzo.

8. Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome, nome e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
- d) di non essere professore ordinario, inquadrato nello stesso settore scientifico - disciplinare o in settori affini a quello per il quale presenta la domanda di partecipazione;
- e) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117: "Ogni candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida";
- f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
- g) di ricoprire o meno la qualifica di professore associato di ruolo;
- h) di essere fisicamente idoneo all'impiego.

Il candidato italiano dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- i) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- j) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- k) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.

9. Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore VII dell'Area Personale Docente di questa Università, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari.

10. Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. L'omessa dichiarazione di quanto previsto alle lettere d) ed e), di cui al comma 8 del presente articolo, comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.

12. La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla valutazione comparativa. Dell'inammissibilità alla valutazione comparativa è data comunicazione all'interessato.

13. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

14. I candidati dovranno allegare alla domanda, debitamente sottoscritti:

- a) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- b) elenchi, in duplice copia, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e che il candidato si impegna a spedire, o consegnare, presso la sede indicata al successivo art. 4, comma 1, nei tempi e con le modalità ivi descritti;
- c) fotocopia del codice fiscale
- d) fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento.

15. La domanda dovrà contenere, in allegato, unicamente quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del comma 14 del presente articolo. L'invio, da parte del candidato, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni, non dovrà in alcun modo avvenire contestualmente all'invio della domanda.

#### ART. 4

##### *Invio dei documenti, titoli e pubblicazioni*

1. I documenti, i titoli e le pubblicazioni che il candidato ha indicato negli elenchi di cui all'art. 3 - comma 14 - lettera b), racchiusi in un unico plico, vanno spediti presso la Presidenza della Facoltà di Economia – Via Camillo Rosalba, 53 - 70124 BARI, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto costitutivo della Commissione giudicatrice mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione (a tal fine farà fede il timbro di spedizione).

In alternativa alla spedizione, il plico contenente i documenti, i titoli e le pubblicazioni può essere consegnato a mano, nel termine su indicato, previo accordo con la struttura di riferimento presso la stessa Presidenza della Facoltà di Economia – Via Camillo Rosalba, 53 -BARI.

2. Il mancato o tardivo invio del plico contenente i documenti, i titoli e le pubblicazioni alla sede indicata all' art 4 - comma 1- , pur non pregiudicando la partecipazione del candidato alla procedura, consentirà la valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, del solo curriculum e non dei lavori scientifici, anche se questi fossero noti ai Commissari. La Commissione giudicatrice non prenderà in alcuna considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell' elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

3. Non saranno presi in considerazione documenti, titoli e pubblicazioni spediti o consegnati dopo il termine utile per la presentazione degli stessi.

4. Sul plico contenente documenti, titoli e pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Università che ha bandito la procedura, la Facoltà, la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale .

5. I predetti documenti e titoli possono essere prodotti in originale, ovvero in copia autenticata o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

6. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere inoltre corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

7. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiani.

8. Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine progressivo, potranno essere inviate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiara la conformità all'originale (vedi allegato C). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

9. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

10. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660.

11. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione le pubblicazioni per le quali siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 660/45 al momento della scadenza del bando di concorso.

12. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati a questa Università.

13. E' facoltà del candidato inviare, solo successivamente alla data della riunione della predeterminazione dei criteri di massima (art. 6, 1° comma del presente bando), a ciascun Commissario, copia delle pubblicazioni, dei documenti, dei titoli e del curriculum già presentati a questa Università.

14. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Area Personale Docente dell'Università degli Studi di Bari – Settore VII -(tel. 080/571.4198 – 4866 – 4867 – 4699 – 4143).

#### Art. 5

##### *Esclusione dalla valutazione comparativa*

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
2. L'esclusione, nei casi contemplati dal presente bando, è disposta dal Rettore con decreto motivato.

#### Art. 6

##### *Prove di esame*

1. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento indicato nel successivo art. 8, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione, mediante affissione degli stessi presso l'Albo ufficiale di questa Amministrazione e della Facoltà che ha richiesto il bando nonché, per via telematica, sul sito <http://www.area-pers-doc.uniba.it>.

2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il *curriculum* complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- b) originalità e innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
- c) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

3. Per i fini di cui al precedente comma la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;

- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27.07.1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, è previsto lo svolgimento di una prova didattica che concorrerà alla valutazione comparativa.

6. Al fine della uniformità delle procedure di svolgimento della prova didattica la Commissione giudicatrice predispone cinque argomenti; il candidato ne estrarrà a sorte tre e ne sceglierà uno che sarà oggetto della sua prova didattica da svolgersi dopo ventiquattro ore.

7. Il diario della predetta prova, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora in cui la stessa avrà luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

8. La predetta prova è pubblica.

9. Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento.

#### Art. 7

##### *Commissione giudicatrice*

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale come previsto dall'art. 2 della legge 210/1998 e con le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 117/2000.

2. Il decreto rettorale di nomina sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”* -. Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

3. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

4. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore per i quali, ai sensi del comma 12° dell'art. 3 del D.P.R. 117/2000, si determina l'esclusione del docente rinunciatario o dimissionario dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9° del predetto art. 3.

5. I lavori concorsuali si svolgono presso l'Università di Bari. Eccezionalmente, per motivi di convenienza economica, di più agevole svolgimento dei lavori o per altra causa di forza maggiore, il Rettore può autorizzare che la Commissione si riunisca e le prove si svolgano in altra sede.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 11, del D.P.R. 117/2000, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice è fissato in sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

## Art. 8

### *Accertamento della regolarità degli atti e nomina in ruolo*

1. Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241, per la valutazione comparativa di cui al presente bando, è la Sig.ra Rita Giuseppina PUTIGNANO – Funzionario di ctg. D presso questa Università.
2. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nella valutazione comparativa di cui al presente bando.
3. Il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti entro trenta giorni dalla loro consegna, li approva con proprio decreto e dichiara i nominativi degli idonei, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette, quindi, alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto del Rettore è comunicato anche al MIUR per gli adempimenti di sua competenza. Qualora riscontrasse irregolarità, il Rettore rinverrà con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
4. Il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
5. La nomina del candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà è disposta con decreto rettorale e decorrerà, di norma, dal 1° novembre successivo, salvo quanto disposto dall'art. 6 della Legge 19.10.1999, n. 370.
6. La Facoltà, qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel successivo comma 8.
7. La Facoltà, qualora lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
8. I candidati risultati idonei che non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla Facoltà che ha richiesto il bando, entro il suddetto termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di un'altra Università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.
9. L'Università che ha nominato in ruolo un professore ordinario a seguito della presente procedura di valutazione comparativa può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, il candidato risultato idoneo nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al suddetto comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.
10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.

## Art. 9

### *Pubblicità degli atti*

1. La relazione riassuntiva dei lavori svolti, di cui al precedente articolo 8, comma 2, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

2. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti è pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa Università. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “ Concorsi ed Esami “-. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

#### Art. 10

##### *Documenti di rito*

1. La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

2. I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla data di assunzione in servizio, attestante l'idoneità fisica all'impiego, rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:

- luogo e data di nascita;
- cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla valutazione comparativa;
- godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la predetta istanza;
- la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; di essere o non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- codice fiscale;

all'atto dell'assunzione in servizio il candidato dovrà dichiarare:

- l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
- il regime di impegno prescelto a tempo pieno o definito.

3. I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo il documento di cui al comma 2, lett. a), nonché attestazione dell'Amministrazione di appartenenza da cui risulti l'attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda in godimento.

4. Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

5. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro il suddetto termine di trenta giorni, i seguenti certificati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
- e) certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla data di assunzione in servizio, attestante l'idoneità fisica all'impiego, rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro;

f) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

7. I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.

#### Art. 11

##### *Ritiro titoli*

1. I candidati potranno rientrare in possesso dei documenti, titoli e pubblicazioni, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede di cui all'art. 4 – comma 1 – decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” dell'avviso di approvazione degli atti.

2. Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla suddetta data, l'Università degli Studi di Bari potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

#### Art. 12

##### *Trattamento dei dati personali*

1. Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, questa Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di valutazione comparativa ed all'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### Art. 13

##### *Norme finali*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

2. Gli atti di competenza del Rettore sono adottati dal Pro Rettore nel caso in cui il Rettore sia Componente designato nella Commissione della valutazione comparativa.

3. Al Ministero della Giustizia sarà inviato, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – l'avviso dell'emanazione del presente bando.

4. Il suddetto bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Amministrazione nonché per via telematica nel sito <http://www.area-pers-doc.uniba.it> con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati.

Bari,

30 DIC. 2004

 IL RETTORE 

  